

di Niccolò Figudio

La tassazione in Italia dei redditi previdenziali di fonte svizzera

Nella prospettiva della mobilità transfrontaliera delle persone tra Svizzera e Italia, un tema di particolare interesse è costituito dalla fiscalità delle pensioni maturate nei due Paesi e percepite da soggetti residenti in uno stato diverso da quello da cui proviene il trattamento pensionistico.

Al riguardo, la Legge di bilancio per il 2023, approvata dal governo italiano il 29 dicembre scorso, ha introdotto importanti novità relativamente al regime fiscale applicabile in Italia ai redditi derivanti da trattamenti pensionistici erogati dalle casse pensioni svizzere a soggetti fiscalmente residenti nella Penisola.

Nel presente articolo si darà quindi conto delle ultime novità legislative, cogliendo l'occasione per una breve disamina del regime impositivo previsto a livello convenzionale per la tassazione dei redditi da pensione *cross border* tra Svizzera e Italia.

Il regime fiscale convenzionale

La percezione di redditi di natura previdenziale provenienti da uno sta-

to diverso da quello in cui è localizzata la residenza fiscale del soggetto percettore costituisce una fattispecie dalla quale può tipicamente derivare il rischio di una doppia imposizione internazionale.

Nello specifico dei rapporti tra Svizzera e Italia, il conflitto tra le rispettive potestà impositive è risolto dalle norme previste dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni sottoscritta dai due Stati nel 1976 (di seguito, "Convenzione"). In particolare, l'art. 18 della Convenzione prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe siano imponibili "soltanto" nello stato di residenza del percettore. Tale formulazione della norma implica, dunque, la tassazione esclusiva di tale tipologia di redditi nello stato della residenza del lavoratore pensionato, escludendo ogni

imposizione nello stato della fonte, da cui cioè proviene la pensione.

Va notato, tuttavia, che a tale trattamento fiscale sfuggono le pensioni derivanti da cessati impieghi di natura pubblicistica (es., ex dipendenti della pubblica amministrazione) le quali, secondo l'art. 19 della Convenzione, sono invece tassabili unicamente nello stato della fonte.

Tornando alle pensioni aventi natura privatistica (art. 18), dal regime tributario descritto consegue che un soggetto, fiscalmente residente in Italia, beneficiario di una pensione di fonte svizzera, sia tassato solamente in Italia.

A tal riguardo, va notato che il regime in parola risulta applicabile indipendentemente dal fatto che la pensione derivi da un cessato impiego prestato in Svizzera in qualità di lavoratore



frontaliere o di residente in tale Stato. Specularmente, un soggetto fiscalmente residente in Svizzera, percettore di redditi da pensione (privata) di fonte italiana (erogati sia da enti previdenziali pubblici, come l'INPS, che da enti previdenziali privati, come le casse professionali) sarà tassato su tali redditi esclusivamente in Svizzera.

Così tratteggiato l'assai lineare regime tributario previsto dalla Convenzione, le effettive modalità di tassazione dei redditi di pensione devono essere valutate alla luce del diritto fiscale dello stato cui spetta la potestà impositiva.

Il regime fiscale di diritto interno italiano e la novella del 1991

Ponendoci, in questa sede, nella prospettiva di un soggetto percettore residente fiscalmente in Italia, va notato come la tassazione della pensione di fonte svizzera sia, conseguentemente, regolata dal diritto italiano. Nella sistematica dell'ordinamento tributario italiano, le pensioni di ogni genere sono qualificate in generale come redditi di lavoro dipendente, il cui trattamento fiscale è dettato dagli artt. 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito, "TUIR"). In genere, i redditi di lavoro dipen-

dente sono assoggettati, in Italia, ad imposizione ordinaria secondo le aliquote progressive previste ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). Nel caso delle pensioni di fonte svizzera, a questo regime generale fu introdotta una rilevante deroga nel 1991 quando fu previsto che le rendite corrisposte in Italia da parte dell'AVS svizzera fossero invece tassate nella misura pari al 5 per cento del loro ammontare. Tale imposta avrebbe dovuto essere applicata, sotto forma di ritenuta, dagli "istituti italiani, quali sostituti d'imposta" per il cui tramite l'AVS svizzera avesse erogato tali rendite ai beneficiari residenti in Italia. In tal modo, i percettori sarebbero anche stati esonerati dall'indicazione della rendita nella propria dichiarazione dei redditi.

La stagione delle "voluntary disclosure" e la confusione normativa

La norma citata, in effetti, limitava tale regime fiscale di favore alle sole rendite afferenti al c.d. "primo pilastro" svizzero, subordinandone altresì l'applicazione all'accredito di tali rendite presso istituti finanziari italiani, che potessero quindi fungere da sostituti d'imposta. Alla rigidità di tali condizioni si pose, parzialmente,

rimedio durante la stagione delle "voluntary disclosure", ossia delle procedure di collaborazione volontaria finalizzate all'emersione dei capitali illecitamente detenuti all'estero da residenti fiscali italiani.

In tali circostanze, nel 2015 le menzionate modalità speciali di tassazione furono, anzitutto, considerate applicabili anche nel caso di accredito diretto dei trattamenti pensionistici su rapporti bancari detenuti dal percipiente direttamente in Svizzera, senza l'intervento di alcun "intermediario italiano", mediante autoliquidazione del tributo nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, tale regime fiscale di favore fu esteso anche a tutte le prestazioni erogate dalla previdenza professionale svizzera, ossia dal c.d. "secondo pilastro" (LPP), condizionatamente – però – all'adesione del contribuente alle procedure di collaborazione volontaria.

Terminata la stagione delle "voluntary disclosure", nel 2017 il legislatore italiano intervenne nuovamente, sancendo in maniera espressa l'applicabilità del regime fiscale speciale a tutte le somme (ossia, rendite e/o liquidazioni in capitale) erogate dal "secondo pilastro" svizzero, indipendentemente dall'adesione a procedure di collaborazione volontaria. Tuttavia, veniva mantenuto il riferimento all'incasso tramite "intermediari finanziari italiani".

Da tale momento, si determinò una notevole confusione tra i contribuenti italiani, che in parte proseguirono a liquidare l'imposta sostitutiva del 5 per cento nella propria dichiarazione dei redditi, pur incassando le rendite pensionistiche direttamente su propri conti bancari in Svizzera.

In una tale situazione di indetermi-

natezza, negli anni seguenti l'autorità fiscale italiana intervenne tuttavia più volte affermando, in diversi documenti di prassi, che l'imposizione agevolata al 5% fosse applicabile solamente in caso di accredito delle rendite (del primo e del secondo pilastro) su conti correnti detenuti dal percettore presso intermediari italiani e non anche su conti detenuti in Svizzera. In quest'ultimo caso, sarebbero invece state applicabili le regole ordinarie previste dal TUIR. Da questa rigidità interpretativa è derivato – com'era immaginabile – un notevole contenzioso tributario tra i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate.

La Legge di bilancio per il 2023

Prendendo atto della situazione, il legislatore italiano, con l'ultima legge di bilancio approvata per il 2023, è opportunamente intervenuto in materia, modificando la disciplina del 1991.

Secondo le nuove norme, le somme "ovunque corrisposte" da parte dell'AVS svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale (LPP) svizzera, comprese anche le prestazioni erogate in caso di prepensionamento, percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia senza l'intervento di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento.

In sostanza, grazie alle nuove norme è stato uniformato il regime fiscale sia nel caso di accredito dei redditi da pensione su rapporti bancari italiani che in caso di accredito direttamente all'estero (indipendentemente se in Svizzera o altrove). Inoltre, la novella legislativa chiarisce espressamente che tale regime fiscale agevolato ri-

sulta applicabile non solo alle rendite, come secondo la disciplina previgente, bensì in generale alle somme "erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo": una definizione assai ampia, che ricomprende anche le liquidazioni in capitale.

In ultimo, bisogna dare conto del fatto che il legislatore italiano ha previsto anche un regime transitorio per lo smaltimento del contenzioso tributario in essere, prevedendo, da un lato, che le nuove norme si applichino retroattivamente a partire

dal 30 settembre 2015; dall'altro, però, sancendo anche che non debba procedersi al rimborso di quanto già versato a titolo definitivo da parte dei contribuenti. In sostanza, qualora un contribuente avesse versato un'imposta superiore (al 5 per cento) per prestazioni incassate in periodi d'imposta precedenti al 2022, si vedrebbe negato il rimborso di tale eccedenza. Data la complessità interpretativa di tale ultima disposizione, è auspicabile che l'autorità fiscale italiana intervenga con chiarimenti sul punto.



¹Art. 76, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

²Art. 2, comma 2, lettera b), D.L. 30 settembre 2015, n. 153 (come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2015, n. 187).

³Art. 55-quinquies, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

⁴L. 29 dicembre 2022, n. 197, commi 77 e 78.

⁵Nuovo comma 1-ter dell'art. 76, L. 30 dicembre 1991, n. 413.